

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 11307/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11307 del 2015, proposto da Soc Ambiente Guidonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Angela Mariani, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

Comune di Guidonia Montecelio non costituito in giudizio;

Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesagg. Province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Città di Guidonia Montecelio in persona del Sindaco pro tempore, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Meloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Nibby, 3;

per l'annullamento

della determinazione n. g08880/2015 avente ad oggetto: impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. inviolata nel comune di guidonia montecelio (rm) - ambiente guidonia srl - modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies d. l gs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 co. 14 della l.r. 27/28 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. c1869/2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Beni Architettonici e Paesagg. Province di Roma Frosinone Latina Rieti e Viterbo e di Città di Guidonia Montecelio in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Marco Bignami

Visto l'art. 4 del dl 28/20 convertito dalla legge 70/20

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I fatti di causa si originano dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio alla dante causa della Guidonia ambiente srl nel 2010, in relazione ad un impianto TMB sito nel parco dell'Inviolata presso il Comune di Guidonia Montecelio.

L'impianto a trattamento meccanico biologico (TMB) serve a trattare i rifiuti non pericolosi, separando l'umido dal secco. In seguito, il rifiuto, compattato nelle cd. eco-balle, viene inviato in discarica, o all'inceneritore.

La Soprintendenza ai beni paesaggistici nel 2014 ha ordinato la sospensione dei

lavori ai sensi dell'art. 150 d.lgs. 42/04, poiché l'AIA non era stato preceduta da autorizzazione paesaggistica con riguardo al vincolo archeologico.

Tale ordinanza è stata impugnata dalla Guidonia ambiente, e di essa è stata rilevata l'inefficacia da questo Tribunale in fase cautelare, in quanto non seguita nel termine di legge dall'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblico interesse ai sensi del citato art. 150.

La Soprintendenza ha però continuato a ritenere l'AIA invalida, pur non attivandosi ai fini del ripristino.

La posizione della Soprintendenza ha indotto l'amministrazione ad approvare, d'accordo con la Guidonia ambiente srl, una modifica non sostanziale dell'AIA, facendo retrocedere l'impianto di circa 100 metri, al fine di evitare interferenze con il vincolo archeologico. L'atto è stato impugnato da associazioni ambientaliste, che lo ritenevano illegittimo a causa della invalidità dell'AIA originaria, con ricorsi rigettati da questo Tribunale.

La Soprintendenza, nel frattempo, ha avviato nel 2015 il procedimento di individuazione dell'Inviolata quale area di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) d.lgs. 42/04 che ha poi concluso favorevolmente con decreto del 16 settembre 2016.

In precedenza, la Regione, proprio con la delibera relativa al procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA del 2010 appena ricordata, aveva reputato opportuno, al fine di sciogliere definitivamente il nodo della legittimità dell'AIA del 2010, indire una conferenza di servizi. Oggetto di essa era il riesame-rinnovo dell'AIA oltre il termine di proroga ex lege indicato dal d.lgs. 46/14.

La determina del 17 luglio 2015, per tale parte, è stata impugnata nel presente ricorso dalla Guidonia ambiente srl, che ne ha contestato la legittimità.

A causa del dissenso della Soprintendenza, ferma sulla posizione iniziale relativa alla illegittimità dell'AIA del 2010, la decisione sul riesame-rinnovo è stata nelle more del giudizio rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente ratione temporis.

Quest'ultima, con delibera del 22 dicembre 2017, si è pronunciata a favore del rinnovo fino al 31 dicembre 2024, originando la conforme determina del 15 gennaio 2018 della Regione Lazio.

Quest'ultima è stata impugnata da alcune associazioni e dal Comune di Guidonia Montecelio, ma non dall'odierna ricorrente, che, anzi, si è costituita per difenderla. La causa è matura per la decisione, né vi rileva il definitivo rinnovo dell'AIA disposto il 6 luglio 2020.

DIRITTO

Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come esattamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato.

Come si è visto, la ricorrente ha impugnato l'atto di avvio del procedimento volto al riesame-rinnovo dell'AIA, e atti connessi a tale fattispecie procedimentale.

I motivi di ricorso sono stati svolti con esclusivo riferimento alla diffornitù dell'atto dalla normativa vigente in tema di riesame-rinnovo dell'AIA, e all'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nel prefigurare tale riesame. Non sarebbe perciò stata legittima neppure la convocazione della conferenza di servizi, sempre allo scopo di riesaminare-rinnovare l'AIA.

Tuttavia, la ricorrente non ha poi impugnato l'esito definitivo del procedimento, ovvero le delibere con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, e di conseguenza la Regione Lazio, hanno ritenuto di concludere con esito positivo la conferenza di servizi, addivenendo al rinnovo, ormai dovuto, dell'AIA.

La natura dei vizi posti a base del ricorso esclude che essi possano avere effetto caducante su tali ultimi atti, che consolidano definitivamente quanto l'avvio del procedimento lasciava solo configurare. Sarebbe perciò stato onere della ricorrente impugnare gli atti conclusivi, al fine di impedire che, nonostante l'eventuale accoglimento del presente ricorso, gli effetti di essi si consolidassero.

Viceversa, non solo la ricorrente non ha impugnato, ma ha al contrario difeso in giudizio le delibere censurate da terzi, così palesando il proprio difetto di interesse

anche sul piano soggettivo (a rilevare in questa sede è peraltro il profilo oggettivo di cui si è detto).

Il ricorso va perciò dichiarato improcedibile.

Le spese, attesa la complessità della fattispecie, sono compensate tra tutte le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO